

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INDELLI, PIGNATELLI e DE MICHELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1965

#### Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di regolamentare l'esercizio dell'odontotecnica, tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti, formulati dagli esponenti qualificati delle categorie interessate.

Tale progetto intende:

1) disciplinare e perfezionare l'organizzazione ed i programmi delle scuole per odontotecnici;

2) definire i compiti ed il campo di attività degli odontotecnici, specificando le mansioni ad essi pertinenti.

Tale progetto, redatto in base a specifica conoscenza ed esperienza nell'ambito dei problemi in esame, riconoscendo la necessità di una più approfondita e qualificata preparazione teorico-pratica degli odonto-

tecnici ritiene opportuno che essa venga posta sotto l'egida del Ministro della pubblica istruzione al fine di realizzare un'armonica distribuzione delle scuole attualmente promosse da Enti ed Organizzazioni varie, e soprattutto di stabilire e uniformare in tutto il territorio nazionale i programmi dei vari corsi scolastici nell'interesse superiore di adeguare la preparazione culturale degli odontotecnici al crescente sviluppo delle acquisizioni tecnologiche nel campo della protesi dentaria.

Il progetto, inoltre, esamina e delimita esattamente i compiti ed il campo di attività degli odontotecnici diplomati in ragione della loro preparazione culturale, tecnica e manuale.

Si confida, pertanto, nel favorevole assenso del Parlamento.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

La formazione professionale degli odontotecnici e l'accertamento del titolo di abilitazione è affidata al Ministero della pubblica istruzione.

L'esercizio delle attività di odontotecnico è soggetto a vigilanza del Ministero della sanità.

## Art. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte dell'odontotecnico dev'essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

## Art. 3.

L'istituzione delle scuole per odontotecnici è autorizzata con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello della sanità.

Nelle stesse forme vengono approvati i regolamenti delle scuole stesse.

Le scuole per odontotecnici provvedono alla preparazione di personale specializzato per la costruzione in laboratorio di apparecchi di protesi dentaria mediante un programma di lezioni teorico-pratiche.

## Art. 4.

Le scuole per odontotecnici possono essere istituite presso gli Istituti professionali.

Gli Istituti predetti possono essere autorizzati ad istituire le scuole quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico-manuale di laboratorio degli allievi.

## Art. 5.

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico ha la durata di 4 anni.

Alla fine di ogni anno scolastico gli allievi passeranno all'anno successivo per scrutinio ed esami distinti in due sessioni.

L'allievo non potrà ripetere ogni singola classe per più di due anni.

Con apposito regolamento ogni scuola determinerà le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

I rispettivi regolamenti devono ottenere l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Alla fine del quarto anno, per conseguire il diploma, gli allievi saranno sottoposti ad

un esame finale dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dal Ministero della pubblica istruzione e così composta:

- a) il direttore della scuola per odontotecnici che esercita la funzione di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, che esercita le funzioni di Segretario;
- d) due insegnanti della scuola.

#### Art. 6.

La direzione della scuola è affidata al Presidente dell'Istituto professionale.

L'insegnamento dev'essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da medici specialisti in odontoiatria e protesi dentale, e, per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di odontotecnico e da altro personale adeguatamente qualificato.

Spetta al Direttore della scuola la scelta di tali insegnanti.

#### Art. 7.

Ai candidati, che superano gli esami di cui all'articolo 5, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

#### Art. 8.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

#### Art. 9.

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati, a norma di legge, all'esercizio del-

l'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato in odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del paziente, sano o ammalato.

#### Art. 10.

Per aprire un laboratorio di odontotecnica gli interessati devono depositare presso il medico provinciale il diploma.

Il medico provinciale conserverà un albo di tutti gli odontotecnici esercenti nella propria provincia.

#### Art. 11.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tabella A) n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

#### Art. 12.

È vietato a tutti coloro che esercitano l'arte ausiliaria di odontotecnico di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione dell'arte che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa letterale riproduzione di quelli usati nella presente legge.

È ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni, che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto dell'attività cui i medesimi sono autorizzati, in forza della presente legge.

I colpevoli saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato di maggiore gravità, ai sensi dell'articolo 498 del Codice penale.

#### Art. 13.

Chiunque esercita l'arte dell'odontotecnico in violazione della norma del primo com-

ma dell'articolo 12, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il medico provinciale, indipendentemente da procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di odontotecnico, può disporre la chiusura del locale, nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

##### Art. 14.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

##### Art. 15.

Le scuole attualmente esistenti anche se istituite presso Enti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, possono essere riconosciute, seguitando quindi a funzionare, purchè, per quanto riguarda i nuovi corsi da istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi di insegnamento, nonchè alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per la istituzione dei nuovi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico al Ministero della pubblica istruzione che provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

Le scuole suddette, che non adempiano alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

##### Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.